

venisse istituita una sezione per il Credito agrario, ed ho cercato di ottenere l'autorizzazione di altri Istituti per compiere nel Mezzogiorno le operazioni di cui sopra.

Il progetto di legge è già pronto; abbiamo domandato l'assenso del Ministero del tesoro, che speriamo non venga a mancare; e quindi gli intendimenti abbastanza lodevoli dell'egregio interpellante saranno prontamente soddisfatti.

PRESIDENTE. L'onorevole Pascale ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PASCALE. Sebbene implichi una recisa promessa, non può dirsi soddisfacente la risposta che il sottosegretario all'agricoltura si è compiaciuto fornire prescindendo dallo spirito e dalla finalità che ispira la legge.

In questi giorni deputati e ministro hanno affermato e ripetuto in Parlamento che è dall'agricoltura che scaturisce la fonte precipua dell'energia e della ricchezza del paese.

Ormai è sfatata la leggenda che il bel suolo italico sia per se stesso il più proficuo ed il più ubertoso. È mestieri invece che quel suolo diventi sempre più produttivo non solo col lavoro incessante e poderoso dell'agricoltore, ma altresì coll'ausilio intelligente, assiduo e razionale da parte del Governo.

Uno dei problemi, che maggiormente incombono sul Mezzogiorno e che intima mente si connette all'economia agraria, è senza dubbio quello inerente alla costruzione delle case coloniche.

Economati e competenti in materia agricola con la parola e con gli scritti hanno posto in evidenza l'assoluta mancanza di case coloniche ed il conseguente danno, che da tanta inerzia è derivato e deriva allo sviluppo agricolo.

Basta ricordare la relazione della Commissione d'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle provincie meridionali, di cui fu relatore Oreste Bórdiga. Ben vero che quella relazione si riferisce agli anni 1907 e 1908; ma non men vero che da allora l'assillante problema non accenna a trovare una soddisfacente risoluzione.

Da allora si accentuano la grande penuria e la mancanza di case coloniche, allontanando ognora più il contadino dalla campagna ed obbligandolo, molto prima di sera, a ritornare nel meschino tugurio sito nell'abitato.

Ciò non solo non affeziona il contadino alla terra, ma genera non esiguo sperpero di tempo e di energie, sottratto all'economia agraria.

Soltanto nel 2 ottobre 1921 intervenne il decreto, ispirato a favorire la costruzione di case coloniche.

Quel decreto può riassumersi così:

Gl'Istituti di credito, previa richiesta ed autorizzazione da parte del Ministero, possono concedere mutui agli agricoltori, diretti alla costruzione ed all'ampliamento di case, stalle e magazzini. La durata del mutuo è di 25 anni ed il Governo concorre al pagamento degl'interessi nella misura che il ministro verrà normalmente determinando.

Sin oggi il ministro ha autorizzato i seguenti istituti di credito per la concessione di mutui, Casse di risparmio di Novara, di Verona, di Reggio Emilia, di Piacenza, di Tortona, di Macerata, di Ascoli Piceno, di Roma, di Cosenza, di Magliano, di Offida, Monti di Pietà di Padova e Faenza; Banche popolari cooperative di Tarcento e Legnano; Banca di agricoltura di Reggio Emilia.

Per essi si corrispondono oltre due milioni per concorso d'interessi. Tali Istituti sono tutti dell'Italia settentrionale e centrale.

Nessuna provincia del Mezzogiorno trovasi in condizione di avvantaggiarsi delle disposizioni del cennato decreto, emanato soprattutto per far sorgere e diffondere le case coloniche in regioni ove il contadino, fattore indispensabile della produzione agraria, o non trova abitazioni nelle campagne, ove pur spende le maggiori e migliori sue energie, ovvero è costretto a vivere in abituri trogloditici!

Il sottosegretario osserva che nessuna Banca della provincia di Benevento, nè delle altre del Mezzogiorno hanno chiesta l'autorizzazione ad esercitare tale specie di credito.

Ma ove sono nelle nostre provincie Istituti di credito, che sono in grado di poter impegnare i loro non eccessivi capitali per 25 anni e ad un tasso, annualmente fissato dal Ministero, che potrebbe essere anche inferiore a quello corripoato ai singoli depositanti?

Conseguenza unica e dolorosa. Dalla legge, ispirata maggiormente allo scopo di ovviare le così protrate e dannose condizioni agricole del Mezzogiorno, non scaturisce alcun vantaggio proprio al Mezzogiorno.

Occorre, adunque, dare obbligo ed autorizzazione ai due grandi Istituti di emissione — Banco di Napoli e di Sicilia — in cui le operazioni di credito agrario sono accentrate ed assorbite, di concedere i mutui consentiti dalla legge 2 ottobre 1921.